



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 54
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 30/AA, 31/AA, 32/AA, 33/AA e 34/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 806 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio BRUNETTI e Alessio TOMMASINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO BRUNETTI, all'epoca dei fatti calciatore della società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, come riportato nella comunicazione di conclusione delle indagini della procura federale;

ALESSIO TOMMASINI, all'epoca dei fatti calciatore della società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, come riportato nella comunicazione di conclusione delle indagini della procura federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai rispettivi esercenti la potestà genitoriale per conto del Sig. Alessio BRUNETTI e del Sig. Alessio TOMMASINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica per il Sig. Alessio BRUNETTI e di 2 giornate di squalifica per il Sig. Alessio TOMMASINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1114 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Sereno DE MARCO e della società A.S.D. LIVENTINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SERENO DE MARCO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della Società A.S.D. LIVENTINA, in violazione dell'art. 1 *bis*, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 21, comma 3, delle N.O.I.F., per avere nella suddetta qualità ricoperto contemporaneamente, a far data dal dicembre 2015, in via di fatto funzioni dirigenziali e gestionali nell'interesse della società SACILESE CALCIO SSD A. R.L. affiliata alla stessa Lega Nazionale Dilettanti;

A.S.D. LIVENTINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti contestati al proprio Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sereno DE MARCO in proprio e nell'interesse della società A.S.D. LIVENTINA, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Sereno DE MARCO e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. LIVENTINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 965 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Cristiano PERROTTI e Maurizio Carlo PRADA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIANO PERROTTI, membro del Consiglio di Amministrazione della società A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A dal 20.5.2013 all'11.12.2014, nonché amministratore unico della società LUCKYSEVEN S.r.l. dal 27.11.2013 all'11.12.2014, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione, al dissesto economico-patrimoniale della società A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A e, in particolare, anche nella qualità di amministratore unico della società controllante, per aver omesso di controllare l'attività posta in essere dal Presidente Sig. EMERY e per non aver espresso formalmente il proprio dissenso rispetto ad una cattiva gestione della società, già in grave crisi economico-finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica;

MAURIZIO CARLO PRADA, all'epoca dei fatti membro del Consiglio di Amministrazione della società A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A dal 20.5.2013 all'11.12.2014, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione, al dissesto economico-patrimoniale della società A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A e, in particolare, anche nella qualità di amministratore unico della società controllante, per aver omesso di controllare l'attività posta in essere dal Presidente Sig. EMERY e per non aver espresso formalmente il proprio dissenso rispetto ad una cattiva gestione della società, già in grave crisi economico-finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Cristiano PERROTTI e Maurizio Carlo PRADA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 16 mesi di inibizione e € 3.500,00 di ammenda per il Sig. Cristiano PERROTTI e di 12 mesi di inibizione e € 2.000,00 di ammenda per il Sig. Maurizio Carlo PRADA

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000,00 di ammenda per il Sig. Pietro BACCOLO, di € 6.000,00 di ammenda per il Sig. Massimo FERRERO e di € 6.000,00 di ammenda per la società U.C. SAMPDORIA S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1071 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Pietro BACCOLO, Massimo FERRERO e della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO BACCOLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società PARMA F.C. S.P.A., in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Leonardo BENELLE senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto dell'11.7.2013 con la società PARMA F.C. S.P.A.;

MASSIMO FERRERO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della U.C. SAMPDORIA S.p.A., in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Bruno CARPEGGIANI, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto di anche il Sig. Marco MARCHIONNI nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la U.C. SAMPDORIA S.P.A. del 27.8.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, nonché in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro LUCCI, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestavano la propria attività di agente in favore del sig. Djamel Eddine MESBAH, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra la U.C. SAMPDORIA S.P.A. e l'appena citato calciatore dell'1.8.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

U.C. SAMPDORIA S.P.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Massimo FERRERO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Pietro BACCOLO, Massimo FERRERO e Massimo IENCA, in qualità di Segretario Generale munito di apposita delega, nell'interesse della società U.C. SAMPDORIA S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 411/A del 6 giugno 2016;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 411/A del 6 giugno 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio